

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 marzo 2017, n.13/R

Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"); dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati").
(Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 31.03.2017)

INDICE

PREAMBOLO

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2 Modalità di trasmissione delle istanze

Art. 3 Modulistica in materia di autorizzazioni di cui agli articoli 208, 214 e 216 del d.lgs.152/2006 in materia di AUA, di AIA e in materia di adesione alle autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2 del d.lgs 152/2006

Art. 4 Coordinamento delle attività di supporto tecnico alle strutture regionali

Capo II Disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della l.r. 25/1998 in materia di gestione dei rifiuti

Art. 5 Raccordo con la procedura di VIA

Art. 6 Autorizzazione ordinaria alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti

Art. 7 Garanzie finanziarie

Art. 8 Adempimenti procedurali per le procedure semplificate fuori dall'ambito dell'AUA di cui al d.p.r. 59/2013

Art. 9 Progetto di ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 5 del d.m. 5 febbraio 1998

Art. 10 Voltura di un'autorizzazione ordinaria o delle comunicazioni effettuate nell'ambito delle procedure semplificate per impianti di gestione dei rifiuti

Art.11 Verifiche della Regione in ordine all'iscrizione nei registri delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti

Art. 12 Controlli sulla gestione dei rifiuti

Art. 13 Attività di raccolta dei rifiuti urbani e riduzione della loro pericolosità

Art. 14 Rifiuti cimiteriali

Art. 15 Impianti mobili

Art. 16 Campagne di attività degli impianti mobili

Art. 17 Attività sperimentali

Capo III Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di AUA e di AIA

Art. 18 Voltura delle autorizzazioni

Art. 19 Tariffario in materia di AIA

Capo IV Disposizioni in materia di autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera

Art. 20 Prescrizione e allegati tecnici in materia di autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006

Capo V Tavolo di confronto e gestione dei flussi informativi

Art. 21 Tavoli tecnici di confronto

Art. 22 Flussi informativi

Capo VI Disposizioni finali. Abrogazioni

Art. 23 Linee guida di supporto tecnico e ricognitivo

Art. 24 Abrogazioni

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA") e, in particolare, l'articolo 76 bis che demanda ad un regolamento la disciplina delle modalità di attuazione delle procedure di AIA e di AUA;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera i) che demanda ad un regolamento regionale la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale e con particolare riferimento, tra l'altro, ai criteri e alle modalità per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza;

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, lettera a);

Vista la legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente) e, in particolare, l'articolo 16 che demanda ad un regolamento regionale la disciplina delle modalità per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni all'emissione in atmosfera;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle

unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014");

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 31 gennaio 2017, n.59;

Visto il parere (favorevole) della IV commissione consiliare, espresso nella seduta del 22 febbraio 2017;

Visto il parere (favorevole) del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 febbraio 2017;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n.5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2017, n. 249;

Considerato quanto segue:

1. la l.r. 22/2015 ha disposto il riordino delle funzioni svolte dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, della l.r. citata, per quanto qui interessa, ha stabilito che si debba provvedere alla disciplina unitaria dei procedimenti amministrativi;

2. occorre dettare disposizioni uniformi per l'esercizio delle funzioni regionali, con l'obiettivo di semplificare e coordinare lo sviluppo del procedimento;

3. di accogliere tutte le osservazioni della IV Commissione consiliare, espresse nella seduta del 22 febbraio 2017 adeguando, di conseguenza le disposizioni del regolamento;

Si approva il presente regolamento:

Capo I **Disposizioni generali**

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. In attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), dell'articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)", dell'articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente), dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), il presente regolamento disciplina, nel rispetto della legislazione statale e regionale di riferimento e con finalità di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione dei procedimenti, l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali e le modalità di attuazione delle procedure e dei connessi adempimenti tecnico amministrativi in materia di:

- a) rifiuti,
- b) AUA,
- c) AIA;
- d) autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera.

Art. 2

Modalità di trasmissione delle istanze

1. Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento sono trasmesse allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 35 della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) territorialmente competente, con le modalità telematiche e i servizi erogati dal sistema toscano dei servizi per le imprese di cui alla l.r. 40/2009. Il SUAP assicura la

trasmissione telematica delle istanze con modalità di interoperabilità compatibili con tale sistema.

2. Il SUAP, verificata la completezza delle istanze, nonché effettuate tutte le altre verifiche di competenza, inoltra immediatamente le istanze in via telematica alla struttura regionale competente.

Art. 3

Modulistica in materia di autorizzazioni di cui agli articoli 208, 214 e 216 del d.lgs.152/2006 in materia di AUA, di AIA e in materia di adesione alle autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2 del d.lgs 152/2006

1. Le istanze relative all'autorizzazione integrata ambientale (AIA), in materia di autorizzazioni o comunicazioni, ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e le istanze di adesione alle autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2 del d.lgs 152/2006 fuori dall'ambito dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35) sono trasmesse ai sensi dell'articolo 2, sulla base della modulistica unica regionale adottata con atto del direttore della direzione regionale competente in materia sulla base della normativa nazionale di riferimento e delle relative disposizioni attuative.
2. Le istanze relative all'AUA, sono trasmesse ai sensi dell'articolo 2, sulla base della modulistica unica regionale adottata dalla Regione in adeguamento del modulo unico nazionale di cui al decreto interministeriale 8 maggio 2015. Tale modulistica è aggiornata a seguito degli intervenuti adeguamenti normativi della disciplina statale e regionale nonché di successive intese ai sensi decreto legge 4 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 4

Coordinamento delle attività di supporto tecnico alle strutture regionali

1. Al fine di razionalizzare le attività di supporto tecnico - scientifico alle strutture regionali competenti in materia di rifiuti, di AUA e di AIA, la Giunta regionale, con deliberazione:
 - a) individua le modalità organizzative per l'acquisizione dei contributi istruttori e delle valutazioni tecniche delle strutture regionali interessate e degli enti strumentali regionali;
 - b) istituisce specifici tavoli di coordinamento tecnico, cui partecipano l'ARPAT e le AUSL competenti, ai fini di uniformare le modalità e i tempi delle rispettive attività di supporto, anche mediante la definizione di modelli standardizzati di pareri e valutazioni tecniche.
2. Ai tavoli di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) possono partecipare il gestore del servizio idrico integrato ed il gestore degli impianti di cui all'articolo 13 bis della l.r 20/2006 per le attività di collaborazione alle funzioni in materia di scarichi in pubblica fognatura ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento).
3. Ai tavoli di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) convocati per la materia dei rifiuti possono partecipare oltre che le strutture regionali interessate, anche gli enti strumentali regionali interessati e i gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Capo II

Disposizioni di attuazione dell'articolo 5 della l.r. 25/1998 in materia di gestione dei rifiuti

Art. 5

Raccordo con la procedura di VIA

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, le comunicazioni di cui agli articoli 214 e 216 del d.lgs.152/2006, possono essere presentate solo a seguito dell'adozione del provvedimento che le esclude dalla assoggettabilità a VIA, se previsto.
2. Se il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui all'articolo 208 del d.lgs 152/2006 è avviato contestualmente alla procedura di VIA, tutti gli atti necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto sono acquisiti nell'ambito della conferenza di servizio di cui all'articolo 14, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 6

Autorizzazione ordinaria alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione ordinaria alla realizzazione e gestione degli impianti di gestione rifiuti, ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs.152/2006, è trasmessa da coloro che intendono:
 - a) realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti;
 - b) procedere al rinnovo di un'autorizzazione rilasciata per gestire impianti di smaltimento o recupero di rifiuti;
 - c) chiedere modifiche sostanziali ad autorizzazioni rilasciate per realizzare o gestire impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti.
2. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è regolato dall'articolo 208 del d.lgs.152/2006.
3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 208 del d.lgs.152/2006, l'autorizzazione indica, altresì:
 - a) i termini di inizio e fine di validità del provvedimento autorizzativo;
 - b) la potenzialità dell'impianto e le quantità massime autorizzate;
 - c) la tipologia dei rifiuti da sottoporre a ciascuna, distinta, operazione di recupero o di smaltimento;
 - d) per i rifiuti urbani e per gli assimilati agli urbani, le prescrizioni dettate in attuazione di quanto previsto dal piano regionale di gestione dei rifiuti;
 - e) le operazioni di smaltimento e di recupero autorizzate, individuate, oltre che in termini descrittivi, anche mediante i codici identificativi stabiliti dagli allegati B e C della parte IV del d.lgs. 152/2006;
 - f) le eventuali fasi di realizzazione degli interventi su un medesimo impianto.
4. Con riferimento alle operazioni di recupero completo, l'autorizzazione di cui al comma 1 indica le caratteristiche che il prodotto è tenuto a rispettare, terminata l'operazione di recupero e ai fini dell'invio sul mercato.
5. Le indicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono contenute in tutte le autorizzazioni relative alla realizzazione o alla gestione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in regime ordinario, ivi comprese quelle rilasciate mediante AIA.
6. Qualora l'autorizzazione sia relativa alla realizzazione e alla gestione dell'impianto, o a modifiche edilizie o strutturali dell'impianto medesimo, l'interessato comunica al SUAP, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia di riferimento:
 - a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori;
 - b) la dichiarazione del direttore dei lavori che attesta la conformità delle opere realizzate al progetto approvato.
7. Nel caso di cui al comma 6, la struttura regionale competente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 6, verifica:
 - a) la conformità dell'opera al progetto autorizzato;
 - b) l'avvenuto rilascio della garanzia finanziaria.
8. La struttura regionale competente comunica, tramite il SUAP, l'esito della verifica di cui al comma 7. In caso di esito positivo, l'attività di gestione dell'impianto può avere inizio.
9. Qualora la realizzazione di interventi su un medesimo impianto sia distinta in diverse fasi temporali, per ciascuna fase, il soggetto autorizzato effettua le comunicazioni di cui al comma 6 e adegua le garanzie finanziarie già prestate. A seguito delle comunicazioni del soggetto autorizzato, la struttura regionale competente effettua le verifiche e le comunicazioni di cui ai commi 7 e 8.

Art. 7

Garanzie finanziarie

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 208 del d.lgs.152/2006, dall'articolo 19 della l.r. 25/1998 e dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 19 della l.r. 25/1998, il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento di rifiuti è subordinato alla prestazione, da parte del soggetto interessato, di una idonea garanzia finanziaria, da trasmettere contestualmente alla dichiarazione di fine lavori di cui all'articolo 6.
2. Nel caso di variante all'autorizzazione già rilasciata che comporti l'aumento di quantitativi di rifiuti o lo svolgimento di diversa attività, il soggetto interessato adegua la garanzia finanziaria, sulla base degli importi ricalcolati dalla struttura regionale competente.
3. Nei casi di AIA relativa ad un impianto di gestione dei rifiuti, di durata pari a 12 o a 16 anni, la garanzia finanziaria può essere prestata per un periodo pari a 10 anni, subordinando la validità dell'AIA, per la rimanente durata, alla presentazione alla struttura regionale competente di nuova garanzia, un anno prima della scadenza.

Art. 8

Adempimenti procedurali per le procedure semplificate fuori dall'ambito dell'AUA di cui al d.p.r. 59/2013

1. La comunicazione di inizio dell'attività di cui agli articoli 214 e 216 del d.lgs.152/2006 è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che gestisce l'impianto. Al momento della comunicazione, il legale rappresentante dell'impresa rende la dichiarazione di cui all'articolo 10 del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22). Nel rispetto di quanto previsto dal citato articolo 10 del d.m. 5 febbraio 1998, qualora l'impresa abbia più soci amministratori, per ciascuno di essi è resa la dichiarazione di cui all'articolo 10 del d.m. 5 febbraio 1998.
2. Alla comunicazione di cui al comma 1, sono allegati i seguenti atti:
 - a) una relazione tecnica che dà conto del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 214, comma 3 del d.lgs.152/2006;
 - b) l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti di iscrizione nei registri delle imprese ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente 21 luglio 1998, n.350 (Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22).
3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 216 del d.lgs.152/2006, l'attività oggetto della comunicazione al SUAP può avere inizio trascorsi 90 giorni dalla trasmissione dell'istanza.
4. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 214 e 216 del d.lgs.152/2006, le procedure semplificate non possono applicarsi all'operazione di recupero parziale individuata con la sigla R12 dell'allegato C di cui al d.lgs 152/2006.

Art. 9

Progetto di ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 5 del d.m. 5 febbraio 1998

1. Il soggetto interessato al ripristino ambientale, prima della comunicazione di cui all'articolo 5 del d.m.5 febbraio 1998, presenta al comune territorialmente competente il progetto di ripristino, indicando, in particolare:
 - a) la quantità di rifiuti necessari per il progetto di ripristino;
 - b) le caratteristiche fisiche e chimiche, con indicazione puntuale del valore limite in termini di concentrazione dei singoli parametri, con riferimento alla tabella 1 degli allegati alla parte IV titolo V del d.lgs 152/2006 oppure a valori di fondo naturale, anche tenuto conto delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche dell'area.
2. Il soggetto interessato allega alla comunicazione di cui all'articolo 5 del d.m. 5 febbraio 1998, il progetto di ripristino ambientale approvato dal comune territorialmente competente.
3. In alternativa a quanto previsto dai commi 1 e 2, l'interessato può avviare presso il SUAP un procedimento di AUA.

Art. 10

Voltura di un'autorizzazione ordinaria o delle comunicazioni effettuate nell'ambito delle procedure semplificate per impianti di gestione dei rifiuti

1. La struttura regionale competente modifica la titolarità di un'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs.152/2006, su richiesta del soggetto interessato, previa verifica dell'idoneità del soggetto richiedente nonché dell'adeguamento della garanzia finanziaria con le medesime condizioni indicate nell'autorizzazione oggetto di variazione. Alla richiesta è allegato l'atto notarile attestante la modifica della titolarità nell'attività di gestione dell'impianto.
2. In caso di modifica della titolarità nell'attività di gestione dell'impianto per cui sia stata effettuata una comunicazione ai sensi degli articoli 214 e 216 del d.lgs.152/2006, il soggetto che subentra trasmette una nuova comunicazione, allegando alla stessa una nuova relazione tecnica sottoscritta dal legale rappresentante. Il soggetto che subentra trasmette le dichiarazioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2.

Art.11

Verifiche della Regione in ordine all'iscrizione nei registri delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti

1. Ai fini dell'iscrizione nel registro regionale delle imprese che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 216, comma 3 del d.lgs 152/2006, la struttura regionale competente verifica il pagamento del diritto d'iscrizione dovuto, entro il 30 aprile di ogni anno, secondo quanto previsto nel decreto del Ministero dell'Ambiente 21 luglio 1998, n.350 (Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto

legislativo 5 febbraio 1997, n.22).

2. Il registro di cui al comma 1 è tenuto presso la struttura regionale competente.

Art. 12

Controlli sulla gestione dei rifiuti

1. Le funzioni di controllo sulla gestione dei rifiuti, sono esercitate dalla struttura regionale competente avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 25/1998.
2. I controlli degli impianti e degli stoccaggi di smaltimento e di recupero di rifiuti sono effettuati in condizioni ordinarie di esercizio degli stessi, con la periodicità e la frequenza richieste dalle caratteristiche dell'impianto soggetto al controllo, tenendo conto delle potenzialità e dell'ubicazione dello stesso, nonché della tipologia dei rifiuti trattati e garantendo, in ogni caso, l'effettuazione di almeno un controllo ogni due anni.
3. Ai fini dell'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, si tiene conto dei principali parametri di funzionamento relativi all'impianto di cui si tratti e degli adempimenti che i gestori degli impianti sono tenuti ad osservare ai sensi della vigente normativa statale e regionale, nonché delle prescrizioni rispettivamente contenute nei provvedimenti autorizzativi, oppure nelle comunicazioni di inizio attività di cui all'articolo 216 del d.lgs 152/2006.
4. La struttura regionale competente trasmette all'ARPAT, al fine dell'inserimento nell'ambito delle banche dati gestite dalla medesima Agenzia, una scheda riepilogativa degli elementi essenziali dell'autorizzazione rilasciata, nonché delle relative modifiche, in particolare con riferimento all'ubicazione, alle caratteristiche e alle attività svolte da ciascun impianto autorizzato.
5. Con decreto del direttore della direzione regionale competente è approvato lo schema di scheda da trasmettere all'ARPAT.

Art. 13

Attività di raccolta dei rifiuti urbani e riduzione della loro pericolosità

1. I comuni disciplinano la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche) si individuano i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:
 - a) stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d. lgs. 152/2006;
 - b) piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all'articolo 183, comma 1, lettera s) del d. lgs. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d. lgs. 152/2006.
3. I comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera d) del d. lgs. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:
 - a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;
 - b) nelle strutture di commercio al dettaglio.

Art. 14

Rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi dell'articolo 184, comma 2, lettera f) del d.lgs. 152/2006, i rifiuti cimiteriali sono rifiuti urbani la cui gestione spetta ai comuni.
2. L'attribuzione del codice CER (Catalogo europeo dei rifiuti classificazione) di cui all'allegato D della parte IV del d.lgs152/2006, dei rifiuti cimiteriali è effettuata mediante i codici di cui all'allegato A del presente regolamento.
3. I regolamenti comunali di cui all'articolo 198, comma 2 del d.lgs 152/2006 possono prevedere specifiche prescrizioni e modalità finalizzate alla gestione dei rifiuti provenienti da cimiteri privati.

Art. 15

Impianti mobili

1. Ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del d.lgs. 152/2006, gli impianti mobili sono autorizzati dalla struttura regionale competente, tenuto conto della sede legale dell'interessato che ha la disponibilità dell'impianto.
2. Oltre a quanto indicato nell'articolo 208 del d.lgs.152/2006, l'autorizzazione indica in particolare:
 - a la descrizione del ciclo di lavorazione;
 - b la potenzialità e i quantitativi;
 - c le tipologie e i codici di rifiuti in ingresso;
 - d le caratteristiche dei prodotti in uscita in caso di operazioni di recupero;
 - e le prescrizioni sulla sicurezza.

Art. 16

Campagne di attività degli impianti mobili

1. Per le campagne di attività che si svolgono sul territorio regionale degli impianti mobili autorizzati ai sensi dell'articolo 15, il soggetto titolare dell'autorizzazione effettua una comunicazione per la campagna di attività ai sensi dell'articolo 208, comma 15 del d.lgs 152/2006. A tale comunicazione sono allegati tutte le autorizzazioni, nullaosta, pareri o atti di assenso comunque denominati, necessari per lo svolgimento della campagna.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, il soggetto interessato può richiedere alla struttura regionale competente, mediante presentazione dell'istanza al SUAP, tutti gli atti necessari per lo svolgimento della campagna di attività dell'impianto mobile. In tal caso, la struttura regionale competente provvede all'acquisizione degli atti mediante convocazione di una conferenza di servizi, ai sensi della normativa vigente. All'esito del procedimento, comunica tempestivamente la sua conclusione al soggetto interessato.

Art. 17

Attività sperimentali

1. Nel rispetto dell'articolo 211 del d.lgs.152/2006 e dell'articolo 18 della l.r. 25/1998, la struttura regionale competente può autorizzare impianti ed attività sperimentali non previste dal piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche, purché non interferenti con le previsioni dettate da tale piano, e sempre che siano finalizzate alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica ed economica di tecnologie o di sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti.
2. Gli impianti e le attività sperimentali soggetti all'autorizzazione di cui al comma 1 sono, esclusivamente, quelli caratterizzati da una tecnologia oppure da un sistema tecnico in fase prototipale, rispetto ai quali siano necessarie verifiche attuali in ordine alla fattibilità tecnica e ambientale.
3. Ai sensi del comma 2, il carattere di sperimentali delle attività soggette all'autorizzazione può, in particolare, riferirsi alla tecnologia proposta, al processo, alle matrici coinvolte nel processo stesso, al prodotto finale.
4. Il carattere di sperimentali è in ogni caso escluso con riferimento alle tecnologie mature, a quelle già sperimentate e, comunque, alle tecnologie già disponibili sul mercato.
5. Il soggetto interessato trasmette istanza al SUAP, allegando una relazione dalla quale risultino:
 - a) l'obiettivo della sperimentazione;
 - b) gli elementi di novità del processo proposto;
 - c) il piano di monitoraggio teso a valutare gli effetti sulle matrici ambientali, nonché sul buon andamento del processo.
6. Acquisiti i pareri, nullaosta, o atti di assenso comunque necessari, tra cui, in particolare, quelli dell'ARPAT e della ASL territorialmente competente, la struttura regionale competente rilascia l'autorizzazione, entro 75 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. All'acquisizione degli atti necessari, la struttura regionale competente può provvedere anche mediante apposita conferenza di servizi.

Capo III

Disposizioni per lo svolgimento delle procedure di AUA e di AIA

Art. 18

Voltura delle autorizzazioni

1. Ai fini della modifica della titolarità di un'AIA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 nonies, comma 4 del d. lgs. 152/2006, il precedente gestore ed il nuovo gestore trasmettono alla struttura regionale competente comunicazione congiunta della variazione della titolarità dell'impianto contenente la

dichiarazione del soggetto subentrante, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di essere in possesso dell'idoneità alla gestione dell'impianto, ove prevista dalla normativa di settore.

2. La struttura regionale competente modifica la titolarità di un'autorizzazione su richiesta del soggetto interessato a seguito della comunicazione di cui al comma 1. Alla stessa comunicazione è allegata la garanzia finanziaria, ove prevista, con le medesime condizioni indicate nell'autorizzazione oggetto di comunicazione di variazione.
3. Ai fini della modifica della titolarità di un'AUA, ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 40/2009, il soggetto interessato trasmette alla struttura regionale competente una comunicazione della variazione della titolarità dell'impianto, effettuata anche in forma di autocertificazione e predisposta sulla base di apposita modulistica adottata dalla Regione. La struttura regionale competente modifica la titolarità dell'AUA a seguito della comunicazione.
4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene la dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000 relativa a:
 - a) l'invarianza delle condizioni di esercizio delle attività autorizzate e la prosecuzione delle attività autorizzate senza modifiche, nel rispetto dei contenuti e delle condizioni autorizzate con il provvedimento oggetto di voltura;
 - b) il possesso dei requisiti soggettivi specificamente richiesti dalla normativa di settore.

Art. 19

Tariffario in materia di AIA

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione adegua ed integra il tariffario AIA nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui all'articolo 33, commi 3-bis e 3-ter del d.lgs. 152/2006.

Capo IV

Disposizioni in materia di autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera

Art. 20

Prescrizione e allegati tecnici in materia di autorizzazioni generali di cui all'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può prevedere, per specifiche categorie di impianti, individuati, in particolare, in base al tipo e alle modalità di produzione, l'adozione ai sensi dell'articolo 272, comma 2 del d.lgs 152/2006, di apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabilite le prescrizioni da rispettare e le modalità tecniche per l'esecuzione degli autocontrolli, in relazione alla specifica categoria d'impianto nonché la documentazione tecnica da allegare all'istanza di adesione alle autorizzazioni generali.
2. Fino all'adozione della deliberazione di cui al comma 1 la struttura regionale competente al ricevimento delle domande di adesione alle autorizzazioni generali, in ambito AUA o fuori da tale procedura, fa riferimento alle prescrizioni contenute nell'Allegato I del d.p.r 59/2013 per ciascuna categoria di impianto per la quale è prevista l'adesione all'autorizzazione in via generale.

Capo V

Tavolo di confronto e gestione dei flussi informativi

Art. 21

Tavoli tecnici di confronto

1. Al fine di condividere modalità operative, affrontare problemi applicativi di disposizioni normative statali e regionali, nonché al fine di monitorare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Giunta regionale, con propria deliberazione può istituire tavoli tecnici di confronto tra strutture regionali competenti, altre amministrazioni di volta in volta interessate, associazioni rappresentative delle imprese, nonché associazioni ambientaliste interessate.

Art. 22

Flussi informativi

1. I dati contenuti negli atti autorizzativi di cui al presente regolamento nonché le informazioni relative agli autocontrolli eseguiti secondo le modalità tecniche indicate nella delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 20, confluiscono in apposita banca dati informatica.
2. Con delibera di Giunta regionale sono definite le modalità di popolazione, gestione, utilizzo e accesso

della banca dati di cui al comma 1.

Capo VI
Disposizioni finali. Abrogazioni

Art. 23

Linee guida di supporto tecnico e ricognitivo

1. Per favorire l'uniforme applicazione delle normative di settore del presente regolamento, la Giunta regionale, con propria deliberazione, predispone linee guida aventi carattere di supporto tecnico o ricognitivo delle procedure applicabili.

Art. 24

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - a) gli articoli da 1 a 8, da 13 a 28 e da 30 a 37 del d.p.g.r 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli enti locali nelle materie della gestione dei rifiuti e delle bonifiche.);
 - b) gli allegati 1, 2, 3, 5, 5a, 6, 7, 8 del d.p.g.r 14/r /2004.

Allegati

All1 – Allegato A – Codice CER dei rifiuti prodotti in area cimiteriale